

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/252 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2015**

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 714]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi per le quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e per le quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, come definito nella parte 4 di tale allegato.
- (3) Gli Stati Uniti figurano nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come paese autorizzato, tra l'altro, a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 di tale allegato («trattamento A»), a condizione che le carni da cui i prodotti sono stati ottenuti rispettino le condizioni di polizia sanitaria per le carni fresche, compresa l'origine da un paese terzo o da parti di esso che siano indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), come previsto nel modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.
- (4) Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti ⁽³⁾ prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
- (5) Negli Stati Uniti sono stati confermati focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e focolai di HPAI del sottotipo H5N2 nello Stato di Washington.
- (6) Data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come definito nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»), al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Accordo tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità europea mediante la decisione 98/258/CE del Consiglio (GUL 118 del 21.4.1998, pag. 1).

- (7) Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio e alle misure adottate per impedire un'ulteriore diffusione dell'HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi all'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai di HPAI. Al fine di tenere conto di tale regionalizzazione è pertanto opportuno modificare l'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE.
- (8) La decisione 2007/777/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1) nella parte 1, la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita tra la voce relativa alla Russia e la voce relativa al Sud Africa:

«Stati Uniti	US	01/2014	L'intero paese
	US-1	01/2014	Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2
	US-2	01/2014	Superficie degli Stati Uniti corrispondente alla contea di Douglas nello Stato dell'Oregon e a tutto il territorio dello Stato di Washington»

;2) nella parte 2, la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita da quanto segue:

«US	Stati Uniti US	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	XXX
	Stati Uniti US-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
	Stati Uniti US-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	XXX»